

Prot. 21224 del 6/11/2017

Proposta n. 221 Area: I Data 4 SET. 2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 821 del Reg. Data 10.11.2017	OGGETTO	Tassa di registro per registrazione sentenza civile n.224/2015
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Missione <u>01</u> Programma <u>03</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>10</u> Capitolo <u>10232</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		NOTE Imp. 3236 /2017 N.S. 4608 /2017

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Tassa di registro per registrazione sentenza civile n.224/2015"**

Premesso:

Che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2, con avviso di liquidazione di imposta n° 2015/002/SC/000000224/0/002, ha chiesto il pagamento della somma di € 200,00 oltre ulteriori spese, per la registrazione dell'atto giudiziario n°000000224/2015, emesso dal Tribunale di Palermo in data 20/01/2015 in merito alla Sentenza Civile n°224/2015;

Che il Comune è risultato parte soccombente nel presente giudizio;

Considerato:

Che è necessario procedere al pagamento della tassa di registro della Sentenza Civile n°224/2015, al fine di evitare un'ulteriore azione esecutiva, con aggravio di spese a danno di questo Comune;

Ritenuto quanto sopra;

Preso atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.51 del D.L.vo 267/2000;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **Impegnare** la somma di € **217,50** di cui: € 200,00 per tassa di registro, € 17,50 per costo notifica atti;
2. **Imputare** sull'intervento n. **1.03.01.10 (10232)** del bilancio 2017 la somma di € **217,50**, che presenta sufficiente disponibilità;
3. **Dare atto** che la mancata assunzione del suddetto impegno causa al Comune danno patrimoniale grave e certo, per l'eventuale avvio dell'azione esecutiva da parte del creditore tendente al recupero coatto della somma sopra indicata;
4. **Liquidare** in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, tramite il modello F23 allegato alla presente la somma di € **217,50**.

Capaci li, **4 SET. 2017**

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Claudio Fiorentino)

17 AGO 2017

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2015/002/SC/000000224/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7)

Il DIRETTORE

PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

avverte

COMUNE DI CAPACI

C.F. 80019740820

DOMICILIATO IN
PIAZZA MATRICE SN 90040 CAPACI (PA)

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000224/2015

DEL 20/01/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA IN MISURA FISSA AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA D, TARIFFA PARTE
PRIMA ALLEGATA AL DPR 131/86

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

COMUNE DI CAPACI

17 AGO 2017

PROT. N. 16611

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
GIOVANNA BIONDO

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

[Handwritten signature]

Resp. area I

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **GIOVANNA BIONDO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, DI n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T X 7 2 0 1 7 7 1 0 0 4 1 0 5 1 4

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI CAPACI

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X 7

sub codice (*)

R G

Anno Numero
2 0 1 5 0 0 2 S C 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

200,00
17,50
217,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

DATA

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AZIENDA

CAB/SPORTELLLO

giorno mese anno

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLLO



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T	X	7	2	0	1	7	7	1	0	0	4	1	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI CAPACI

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

8	0	0	1	9	7	4	0	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T	X	7
codice sub. codice (*)		

--	--	--	--

--

R	G
---	---

2	0	1	5	0	0	2	S	C	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0
Anno		Numero																

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1	0	9	T
8	0	6	T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

200,00
17,50
217,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI

--

- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3-bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

L'UFFICIO ATTI GIUDIZIARI RICEVE:

LUNEDI' E GIOVEDI'

DALLE: 08:30-12:30 ALLE 13:30-15:30

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio p

AG 76709501179-8

Cr. Aut. 2017/00357-2015/002/SC/00224/0/002

COMUNE DI CAPACI

PIAZZA MATRICE SN

90040 - CAPACI (PA)

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n.

8 AGO. 2017

UFFICIO SPECIALE NOTIFICAZIONI
20/11/1982

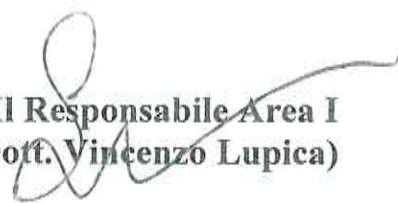
IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, 4 SET, 2017


**Il Responsabile Area I
(Dott. Vincenzo Lupica)**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Vincenzo Lupica)

/

/

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Del
